

# TI\_GERICHTE 10.2001.27 vom 24. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2001.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2001.27)

FR: TI\_GERICHTE 10.2001.27 du 24 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 10.2001.27 del 24 settembre 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 17

della Convenzione in relazione agli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP); che secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale; che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, il marito (convenuto) risiedendo a quel momento a \_\_\_\_\_; che non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della Convenzione); che la mera circostanza di una separazione consensuale non può ritenersi lesiva dell'ordine pubblico, alla stessa stregua di un divorzio consensuale, sempre che – come in concreto (art. 711 del Codice di procedura civile italiano) – il giudice abbia accertato l'impossibilità di conciliare le parti (DTF 103 Ib 72 consid. 3 con richiamo); che per il resto il decreto emesso dal Tribunale di Milano è definitivo, come risulta dalla dichiarazione del 4 settembre 2001 rilasciata dal direttore di cancelleria del Tribunale medesimo; che in definitiva il decreto del Tribunale di Milano adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere quindi deliberato; che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla deliberazione e non potendosi quindi considerare “soccumbente” giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC; che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vittoriosa; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il decreto dell'11 maggio 2001 con cui il Tribunale di Milano ha omologato la separazione consensuale fra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è riconosciuto e dichiarato esecutivo. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_ (per rogatoria). Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.